

BONUS PSICOLOGO

Di cosa si tratta

Si tratta di una misura volta a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

Da quale ente/amministrazione pubblica viene fornito?

Le **Regioni** e le **Province Autonome di Trento e Bolzano** possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicologi.

Attenzione: il beneficio viene erogato, **nella misura massima di 1.500** euro a persona, in base alle diverse fasce ISEE entro i 50.000 euro.

Chi può accedervi e in base a quali criteri?

Possono accedere alla prestazione tutte **“le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico”**.

Con quali modalità è possibile accedervi?

La domanda per accedere al beneficio potrà essere presentata **esclusivamente in via telematica** accedendo al servizio **“Contributo sessioni psicoterapia”** attraverso una delle seguenti modalità:

- portale *web*, utilizzando l'apposito servizio *on line* raggiungibile sul sito dell'Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Attenzione: si rammenta che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un **ISEE in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro**.

Entro quando va inviata la domanda?

Attenzione. Dall'anno 2023, il *bonus* diventa permanente.

Rimane il criterio dell'assegnazione del beneficio in base all'ordine di arrivo delle domande. Viene tuttavia ridotto l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento della misura.

Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili. Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all'ordine di arrivo della domanda.



Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande saranno stilate le graduatorie per l'assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e, a parità di valore ISEE, dell'ordine di presentazione.

Quali sono i tempi di risposta?

Il completamento della definizione delle graduatorie verrà comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS.

Attenzione: in caso di accoglimento della domanda, verrà reso disponibile il relativo provvedimento con l'indicazione dell'importo del beneficio e del **codice univoco** associato **da consegnare al professionista** presso cui si tiene la sessione di psicoterapia e da utilizzare dallo stesso ai fini della rendicontazione.

Tempi di utilizzo del Bonus

Il **beneficiario avrà 180 giorni di tempo**, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, **per usufruire del bonus** in oggetto e delle sessioni di psicoterapia con l'utilizzo del codice univoco.

Fonte normativa

Articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data PubblicazioneGazzetta=2022-12-29&atto.codiceRedazionale=22G00211&elenco30giorni=true

Articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:DECRETO-LEGGE:2021-12-30;228!vig=>

Circolare INPS del 19 luglio 2022, n. 83

<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13888>

(Scheda aggiornata al 05 01 2023 ALR)